

388853

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----0-----

Prot. n° _____

Uff. Amm.vo _____

Brindisi, li _____

29 OTT. 1930

Al Sig. _____

Ligorio Rosa in
di Gaetano Pietro

Via _____

Farieta degli Uberti, 21

BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plice - LEGGE 640 -

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la
Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello sta-
bile, di proprietà dello Stato, sito in Via Rione Paradiso
Lotto 6/4, Scala A Interno H.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli acces-
sori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo
Istituto che il giorno 29 e 31 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 sa-
rà presso la Sede del Comune.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario inte-
stato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, per l'ammontare di £. 16.380, come appresso dovute:

- | | | | |
|--|----------------------|---------|--------------|
| a) - mensilità di fitti e servizi dal | 10 NOV. 1930 | al | 10 DIC. 1930 |
| £. <u>596</u> | vano x vani <u>5</u> |£. | <u>2.980</u> |
| b) - canone consumo acqua normale....." | | | <u>500</u> |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale....." | | | <u>150</u> |
| d) - I.G.E. 3% su a)....." | | | <u>90</u> |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.720

- | | |
|---|---------------|
| e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)...." | <u>11.160</u> |
| f) - deposito spese contrattuali..... | <u>1.500</u> |

TOTALE.....£. 16.380

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con-
segna dell'appartamento.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dinora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed esattiva dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritt (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimoranti (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
o e ed il
convenzioni fra essi denunzianti (3)
Sig. LIGORIO ROSA

..... hanno avuto
convenzioni che (4)
10 - 8 63
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. D/4 del 6° lotto

Designazione delle cose locate :
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI 640 CEP

dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Durata della locazione :

L. 2980 mensili anticipate 35760

Corrispettivi pagati :
~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, 27 Agosto 1963
A , addì 19

I IL DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quattrocento

(*) Bollo a calendario.

IL CASCIERE

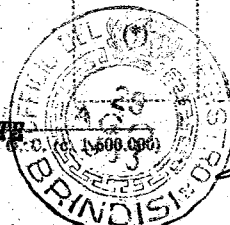
CARMINE MAGNANTE

(1101211) Rich. 1 del 1963 - Est. Poligr. Stato - C. C. (n. 1.600.000)

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Cotasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1200)

Ai sensi dell'art. 74
legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore); ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Comte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen-

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LIGORIO ROSA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

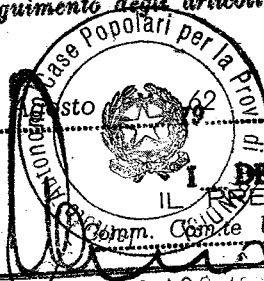
Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/4 del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI-640-

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2980 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27



IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com. Comte Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

30 AGO 1962

19

al N. 3262

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centodiciotto

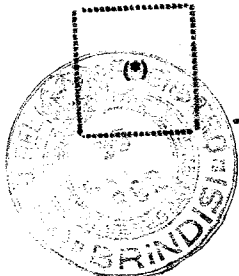
IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE RLEGANTE

(Dot. Davide Fasano)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----0-----

Prot. n° _____

Brindisi, li _____

29 OTT. 1950

Uff. Amm.vo

Al Sig. Leone Rosa in

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plici - LEGGE 640 -

Via Sanata degli Uberti, 21

BRINDISI

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la
Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello sta-
bile, di proprietà dello Stato, sito in Via Roma Gradis
Lotto 6/4, Scala A Interno 4.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli acces-
sori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo
Istituto che il giorno 29 e 31 Ottobre dalle ore 9 alle ore 12 sa-
rà presso la Sede del Comune.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario inte-
stato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, per l'ammontare di £. 16.380, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 NOV. 1950 al 10 DIC. 1950
£. 596 vano x vani 5 £. 2.980
b) - canone consumo acqua normale....." 500
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale....." 150
d) - I.G.E. 3% su a)....." 90

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.720

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)...." 4.160
f) - deposito spese contrattuali....." 1.500

TOTALE.....£. 16.380

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di con-
segna dell'appartamento.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 2623

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brindisi, li 24 NOV. 1930

Al Sig. LIGORIO Rosa in De Gattano

Via Rione Paradiso - Case 640 - pl. 3/D/4

BRINDISI

Si ~~tras~~mette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)